

Bruxelles, 25 novembre 2016  
(OR. en)

14874/16

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0030 (COD)**

---

**ENER 404  
CODEC 1743**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	6225/16 ENER 29 CODEC 174 IA 6 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento n. 994/2010 - Dibattito orientativo

---

A seguito dell'approvazione da parte del Coreper si allega per le delegazioni un documento di riflessione riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento 994/2010 del Consiglio, predisposta dalla presidenza al fine di sostenere il dibattito orientativo e fornire orientamenti con una serie di opzioni per la discussione tra i ministri in occasione della sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 5 dicembre 2016.

Si osservi che il testo è identico a quello che figura nel documento 14226/16 presentato al Coreper il 25 novembre 2016.

Si ricorda alle delegazioni che sono invitate a trasmettere gli eventuali contributi al dibattito orientativo per iscritto, per consentire ai ministri di concentrarsi sui messaggi principali.

**Sicurezza dell'approvvigionamento di gas**

**Documento di riflessione per il Consiglio TTE (Energia)**

Il 16 febbraio 2016 la Commissione europea ha presentato nel suo "pacchetto inverno" la proposta legislativa di **regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento n. 994/2010**.

Il rafforzamento della capacità dell'UE di assorbire gli effetti di una potenziale perturbazione della fornitura di gas è al centro della politica energetica dell'UE ed è un obiettivo fondamentale dell'Unione dell'energia dell'UE, che nella sua prima dimensione "sicurezza energetica, solidarietà e fiducia" ha annunciato come azione concreta una revisione del regolamento (UE) n. 994/2010 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

La valutazione d'impatto del nuovo regolamento realizzata dalla Commissione ha fatto emergere che, in mancanza di ulteriori interventi, la preparazione e la capacità dell'UE di rispondere in modo efficace a una crisi di fornitura del gas sarebbero limitate.

La presidenza slovacca ha tenuto numerose discussioni in sede di Gruppo "Energia" sul progetto di proposta, che hanno riguardato tra l'altro le questioni fondamentali e un esame dettagliato degli articoli, e ha proposto quattro revisioni del testo (doc. 9739 REV 4). Purtroppo non è stato possibile raggiungere un compromesso finale.

Nella riunione dei ministri dell'energia, la presidenza intende procedere a un dibattito orientativo al fine di stabilire una visione comune dei principi di base del compromesso finale, in particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale, la solidarietà e lo scambio di informazioni in materia di contratti commerciali di fornitura di gas.

## Cooperazione regionale (articolo 3, Allegato I)

La proposta mira a creare un quadro regionale dell'UE efficiente sotto il profilo dei costi ed efficace in grado di accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'UE. Una cooperazione e un coordinamento rafforzati a livello regionale sono strumenti importanti per creare maggiore solidarietà e fiducia tra gli Stati membri e per colmare le lacune riscontrate negli approcci puramente nazionali, confermate dai risultati delle prove di stress condotte nel 2014.

### I. Consiglio

La discussione in seno al Consiglio ha messo in risalto due approcci possibili principali alla cooperazione regionale nessuno dei quali ha raccolto sufficiente sostegno.

1. **Cooperazione basata su regioni principali.** L'articolo 3 definirebbe i criteri per stabilire le regioni e fornirebbe agli Stati membri l'opportunità di unire più di una regione, mentre l'Allegato I elencherebbe le regioni centrali predefinite. Gli Stati membri che sostengono questo approccio hanno messo in risalto che i principali benefici di tale struttura globale sono la flessibilità, la certezza e la prevedibilità. Tuttavia, un certo numero di delegazioni ritiene che questo tipo di cooperazione sia troppo prescrittivo e meno efficiente per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e preferirebbe un approccio basato sui rischi.
2. **Cooperazione nelle regioni individuate sulla base dei rischi.** I benefici di questo tipo di cooperazione consistono in un approccio mirato basato sui rischi. La Commissione istituirebbe dei gruppi di Stati membri che coopererebbero riguardo ai principali rischi transnazionali, sulla base dell'individuazione di tali rischi da parte degli stessi Stati membri e dei lavori della Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (REGST del gas). Gli Stati membri di ciascun gruppo preparerebbero una valutazione congiunta dei rischi e valuterebbero se sussistano la necessità e la possibilità di sviluppare ulteriormente le misure comuni, tramite uno scambio obbligatorio delle informazioni nell'elaborazione di piani di emergenza e di piani d'azione preventivi.

Alcuni Stati membri hanno messo in risalto i benefici di tale approccio: per ciascun rischio transnazionale su larga scala, tutti gli Stati membri che hanno bisogno di cooperare riguardo a detto rischio sarebbero raggruppati e sarebbe incluso il concetto di "corridoio di approvvigionamento di emergenza" proposto dal Parlamento. Tuttavia, varie delegazioni hanno richiamato l'attenzione sull'incertezza riguardo alle modalità di definizione e di organizzazione della composizione finale delle regioni, soprattutto in relazione ai rischi che colpirebbero un numero consistente di Stati membri, come perturbazioni dell'approvvigionamento di gas da parte di importanti fornitori.

Si è inoltre discusso di cooperazione regionale nel contesto dell'elaborazione di piani d'azione preventivi e di emergenza. Il testo della presidenza propone di ripristinare i piani d'azione preventivi e di emergenza a livello nazionale con capitoli regionali. Tali capitoli regionali sarebbero concordati da tutti gli Stati membri all'interno di una data regione. Un certo numero di Stati membri ha sottolineato tuttavia che l'elemento centrale per la cooperazione regionale rafforzata dovrebbe essere l'analisi dei rischi e non una redazione comune di piani. Gli stessi preferiscono invece uno scambio obbligatorio di informazioni sulle misure pianificate che sarebbero prese successivamente a livello nazionale.

Il concetto di cooperazione regionale è stato inoltre ampiamente discusso alla riunione del Coreper del 9 novembre. Nel corso della discussione nessuno degli approcci menzionati sopra ha ottenuto sostegno sufficiente per essere pienamente inserito nel progetto di proposta. Dovrà quindi essere trovata una soluzione di compromesso che combini i principali elementi dei due approcci - l'esigenza di prevedibilità e la necessità di tenere conto dei vari rischi cui sono confrontati gli Stati membri.

## **II. Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo ha sostenuto l'approccio regionale nella proposta della Commissione e lo ha integrato con l'elemento aggiuntivo dei corridoi di approvvigionamento di emergenza sulla base di una simulazione a livello dell'UE di scenari di approvvigionamento e di perturbazione predisposti dal REGST del gas. I corridoi di approvvigionamento di emergenza dovrebbero migliorare la cooperazione fra le regioni, fornire informazioni qualitative e quantitative e aumentare l'efficacia operativa in una situazione di emergenza. Il Parlamento europeo considera i corridoi di approvvigionamento di emergenza un'aggiunta all'approccio regionale della Commissione.

### **III. Prossime tappe**

*Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la presidenza propone due opzioni contenenti elementi degli approcci 1 e 2 precedentemente descritti. La presidenza desidera invitare i ministri a esprimere le proprie opinioni e a scegliere la più idonea tra le seguenti opzioni sulla via da seguire:*

#### **A. Cooperazione regionale basata sulle regioni centrali con scambio di informazioni e coordinamento delle misure tra gli Stati membri.**

La cooperazione regionale sarebbe basata sulle regioni centrali definite all'Allegato I della proposta di compromesso della presidenza e integrate da corridoi di approvvigionamento di emergenza definiti dal REGST del gas dopo la simulazione a livello dell'UE degli scenari di approvvigionamento e di perturbazioni. Le misure incluse nei piani di emergenza e d'azione preventivi a livello nazionale, contenenti anche capitoli regionali, sarebbero coordinate nell'ambito di ciascuna regione e, se del caso, anche oggetto di consultazione con gli Stati membri delle regioni vicine. Gli Stati membri lungo i corridoi di approvvigionamento di emergenza condividerebbero le informazioni e consulterebbero i membri delle regioni nel processo di elaborazione di piani di emergenza e d'azione preventivi a livello nazionale e durante le situazioni di emergenza. Ciascuno Stato membro potrebbe fare parte di più di una regione, a condizione che gli altri Stati membri siano d'accordo.

#### **B. Cooperazione regionale basata su gruppi basati sui rischi e sull'accordo tra gli Stati membri interessati in merito a misure che affrontano rischi specifici.**

La cooperazione regionale sarebbe basata su gruppi di Stati membri basati sui rischi individuati a partire dai principali rischi per l'approvvigionamento di gas dell'UE, in particolare: fornitura di gas dalla Russia, dal Mare del Nord, GNL, Nord Africa, e produzione interna e specificata nel regolamento. Si dovrebbe garantire che tali gruppi siano effettivamente operativi. Potrebbero essere aggiornati tenendo conto dei risultati dell'analisi del REGST del gas, il quale effettuerà una simulazione degli scenari di perturbazione e fornirà dati qualitativi e, in particolare, quantitativi sugli impatti nonché possibili soluzioni, inclusi i corridoi di approvvigionamento di emergenza lungo il tracciato delle infrastrutture esistenti.

Su tale base, gli Stati membri effettuerebbero valutazioni dei rischi a livello nazionale nonché valutazioni dei rischi comuni con altri Stati membri per fonte del relativo rischio. Sulla base delle pertinenti valutazioni dei rischi, ciascuno Stato membro elaborerebbe un piano d'azione preventivo nazionale e un piano di emergenza nazionale. Entrambi i piani conterrebbero misure volte ad affrontare i rischi individuati nelle valutazioni d'impatto e nei capitoli regionali con possibili misure transfrontaliere da concordare con gli altri Stati membri interessati, se necessario anche tenendo conto dei risultati di un'analisi costi-benefici. Gli Stati membri condividerebbero informazioni e consulterebbero i membri dei differenti gruppi nel processo di preparazione dei piani di emergenza e dei piani d'azione preventivi e durante le situazioni di emergenza.

### **Scambio di informazioni sui contratti commerciali per il gas (articolo 13)**

Durante le discussioni nel gruppo "Energia", le delegazioni hanno chiaramente sottolineato la necessità di discutere la quantità di informazioni che vengono fornite. Le imprese di gas informano le autorità competenti e la Commissione di tutti i loro contratti per l'approvvigionamento di gas, nei casi in cui tali contratti siano conclusi tra lo stesso fornitore e lo stesso acquirente, la durata dei contratti superi un anno e il 40% del consumo annuale di gas nello Stato membro interessato.

#### **I. Consiglio**

Un certo numero di Stati membri ha chiesto una disposizione più incisiva che esiga la trasmissione di informazioni su tutti i contratti per il gas a lungo termine, ma solo all'autorità competente e/o all'autorità nazionale di regolamentazione. I contratti dovrebbero essere valutati dall'autorità competente e/o dall'autorità nazionale di regolamentazione, soprattutto per quanto riguarda il loro impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas negli Stati membri e nella regione, nonché la loro conformità al diritto dell'UE. Nei casi in cui nutra dubbi sulla conformità di un contratto alla sicurezza dell'approvvigionamento o sulla possibilità che metta a rischio la sicurezza della approvvigionamento di gas di uno Stato membro, della regione o dell'Unione nel complesso, l'autorità competente sottoporrebbe il contratto alla Commissione per un'ulteriore valutazione. Alcuni Stati membri ritengono che fornire tali informazioni non sia proporzionato ed esuli dall'ambito di applicazione di detto regolamento.

## **II. Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza di un corretto scambio di informazioni per la valutazione dei rischi e per la prevenzione e la mitigazione delle crisi. Il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione e ha inoltre incluso alcune proposte più ambiziose. Ha sottolineato che determinati contratti debbano essere automaticamente notificati alla Commissione e all'autorità competente al momento della loro conclusione o modifica e stabilisce, altresì, la facoltà dell'autorità competente e della Commissione di chiedere, in casi debitamente giustificati, all'impresa di gas naturale di fornire il contratto ai fini della valutazione del suo impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

## **III. Prossime tappe**

*Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la presidenza desidera invitare i ministri a esprimere le proprie opinioni e a scegliere la più idonea tra le seguenti opzioni sulla via da seguire:*

- A.** I contratti per il gas a lungo termine che forniscono il 40% o più del consumo annuo di gas naturale nello Stato membro interessato sarebbero notificati all'autorità competente. I contratti sarebbero valutati dall'autorità competente, soprattutto per quanto riguarda il loro impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas nello Stato membro e nella regione. L'autorità competente e la Commissione potrebbero inoltre chiedere altre informazioni, escluse le informazioni sui prezzi, in merito ai contratti essenziali per l'approvvigionamento di gas, rilevanti per la sicurezza dell'approvvigionamento, anche se non soddisfano il criterio del 40%.
- B.** Tutti i contratti per il gas a lungo termine/i contratti per il gas a lungo termine che forniscono più del [notevolmente meno del 40]% del consumo annuo di gas naturale nello Stato membro interessato sarebbero notificati all'autorità competente. Tali contratti sarebbero valutati dall'autorità competente, soprattutto per quanto riguarda il loro impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas nello Stato membro e nella regione. L'autorità competente trasmetterebbe alla Commissione i risultati della sua valutazione. La Commissione e gli altri Stati membri non avrebbero il diritto di chiedere la notifica di un contratto.

## **Solidarietà (articolo 12)**

### **I. Consiglio**

Il principio generale della solidarietà ha ricevuto un larghissimo sostegno in seno di Gruppo e di Coreper. Vi è un consenso generale sul fatto che la solidarietà fa scattare una compensazione. Lo Stato membro che chiede la solidarietà dovrebbe coprire i costi sostenuti dagli Stati membri che forniscono la solidarietà. Alcuni Stati membri hanno sottolineato che è necessario rendere pienamente operativa e chiarire ulteriormente la disposizione, in particolare per quanto riguarda la compensazione. La solidarietà potrebbe essere limitata o sospesa sulla scorta di un accordo reciproco tra gli Stati membri.

Alcuni Stati membri hanno sottolineato che la possibilità di limitare o sospendere la solidarietà è in contraddizione con il principio stesso mentre altri hanno accolto con favore tale flessibilità. Alcuni Stati membri hanno inoltre precisato che la solidarietà deve essere applicata agli Stati membri che sono collegati indirettamente (attraverso un paese terzo).

### **II. Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo ha accolto con favore l'introduzione della clausola di solidarietà quale principio giuridicamente vincolante di ultima istanza. La solidarietà non dovrebbe essere considerata un'alternativa alle misure preventive basate sul mercato disponibili nel mercato interno del gas dell'UE, né dovrebbe sostituire gli sforzi dei singoli paesi per migliorare la propria resilienza in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento tramite la diversificazione dei fornitori, delle rotte di approvvigionamento e delle fonti di energia e tramite l'aumento della sua efficienza energetica.

### **III. Prossime tappe**

*Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la presidenza desidera invitare i ministri a esprimere le proprie opinioni e a scegliere la più idonea tra le seguenti opzioni sulla via da seguire:*

- A.** La solidarietà insieme a un meccanismo di compensazione è definita in modo dettagliato e pienamente armonizzata in tutta l'UE nel testo del regolamento.
- B.** La solidarietà insieme ai principi generali in materia di compensazione è definita nel testo del regolamento, pur consentendo agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali e di possibili approcci diversi per il calcolo della compensazione. Al fine di fornire sostegno agli Stati membri mediante informazioni sulle buone pratiche e opzioni pertinenti, la Commissione elaborerebbe orientamenti, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i soggetti interessati rappresentati in seno al gruppo di coordinamento del gas.